



0031993-09/10/2018-SCCLA-Y31PREV-A



m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
 REGISTRO DECRETI
 0000638 - 03/10/2018 - REGISTRAZIONE
 Classifiche: 02,03:02
 Allegati: 5



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ³¹⁹⁶

MT Pulcinella

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; **Consigliere Maria Teresa Polverino**
- VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", e in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'articolo 10;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'articolo 1, comma 140;
- VISTO il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'articolo 13, comma 01;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le Province;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.058.255.963,00, per il triennio 2017-2019, a valere sul capitolo 7105/8 e 7105/9;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento e sono stati definiti termini e modalità di erogazione dei contributi;
- VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018;
- DATO ATTO che in data 18 aprile 2018 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 74 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non ha previsto la preventiva intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, tra cui anche l'edilizia scolastica;
- CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 ha previsto che per i decreti di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 adottati prima del 18 aprile 2018 l'intesa in Conferenza Unificata possa essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti;
- DATO ATTO che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019, è stato adottato prima del 18 aprile 2018, data della pronuncia di incostituzionalità;
- CONSIDERATO che al fine di sanare il vizio di incostituzionalità e rendere efficace il predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 929 del 2017, in data 6 settembre 2018 è stata raggiunta sul medesimo decreto l'intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017 prevede che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti possano richiedere un'anticipazione, fino al 20% del finanziamento complessivo richiesto, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del suddetto decreto da parte degli organi di controllo;

DATO ATTO che, in considerazione dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità del 18 aprile 2018, non è stato possibile per gli enti locali procedere alla richiesta dell'anticipazione, nei limiti del 20% del finanziamento previsto, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017;

CONSIDERATO che l'erogazione dell'anticipazione nei limiti del 20% del finanziamento richiesto è per molti enti locali indispensabile per consentire il completamento delle progettazioni e per l'avvio dei lavori in ragione della particolare complessità tecnica degli interventi;

DATO ATTO che sui capitoli 7105/8 e 7105/9 vi è disponibilità sufficiente di risorse per far fronte alle predette richieste di anticipazione;

RITENUTO quindi, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità che ha di fatto bloccato le richieste di anticipazione degli enti locali, concedere un ulteriore termine per la richiesta di anticipazione da parte degli enti locali, nella misura massima del 20%, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Definizione di un ulteriore termine per l'erogazione dell'anticipazione)

1. Gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 possono chiedere l'erogazione dell'anticipazione, nei limiti del 20% del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del citato decreto, entro il termine del 31 ottobre 2018.
2. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è incaricata di comunicare agli enti locali beneficiari del finanziamento tale ulteriore termine per la richiesta dell'erogazione dell'anticipazione.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Dott. Marco Buscetta